

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P2817/4122/1 sott. 3

Roma, 18 gennaio 1995

OGGETTO: D.M. 9.4.1994.

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si fa presente che:

- 1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel punto 19.5 per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo secondo le procedure di deroga previste dall'art. 21 del D.P.R. 577/82;
- 2) nell'aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verificano le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;
- 3) possono essere autorizzati più impianti centralizzati di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1. del decreto in oggetto.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando richieste di chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9 aprile 1994 ad alberghi esistenti ed al fine di dare risposte certe ed esaurienti ai tecnici incaricati dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dei suddetti alberghi, si prega di fornire precisazioni in merito ai seguenti punti del sopracitato decreto.

1°) Punto 19.5 – Corridoi.

La normativa stabilisce che i tramezzi di separazione fra le camere degli ospiti ed i corridoi degli alberghi devono avere una REAZIONE AL FUOCO¹ non inferiore a REI 30. Si fa presente che la quasi totalità degli alberghi esistenti hanno tramezzi costituiti da laterizi forati dello spessore di cm. 8 con intonaco normale, per cui hanno una resistenza al fuoco di poco inferiore a REI 30 e quindi, per renderli conformi alla sopracitata normativa, occorrerebbe intonacarli nuovamente con intonaco isolante. Ma tale operazione di intonacatura incontra notevoli difficoltà tecniche in quanto occorre intervenire in tutte le camere ed in tutti i corridoi dell'albergo con conseguenti restringimenti dei locali e con considerevoli modifiche da apportare agli impianti elettrici ed idraulici esistenti.

Pertanto, considerati gli obiettivi impedimenti tecnici che ostano alla applicazione della anzidetta normativa, tenuto conto che la resistenza al fuoco dei suddetti tramezzi è di poco inferiore a REI 30, si richiede di conoscere se possono essere accettati tramezzi costituiti da laterizi forati dello spessore di cm. 8 con intonaco normale.

2) Punto 20.4.1 – Lunghezza dei corridoi ciechi.

La normativa stabilisce che la lunghezza dei corridoi ciechi può essere incrementata da metri 15 a metri 20 qualora i materiali installati a parete e a soffitto dei corridoi siano di classe 0 di REAZIONE AL FUOCO e poiché nelle suddette disposizioni non viene indicato il tipo di porta che può essere installata nei vani di accesso alle camere degli ospiti, questo Comando ritiene che possano rimanere installate nei suddetti vani le vecchie porte in legno esistenti.

Pertanto si richiede conferma della sopracitata interpretazione data da questo Comando.

3) Punto 21.1 - Disposizioni tecniche - Impianti di produzione calore.

La normativa stabilisce che gli impianti di produzione calore degli alberghi devono essere di tipo centralizzato, ma in diversi alberghi esistenti è stato installato in ciascun piano, per riscaldare il piano stesso, un generatore termico di potenzialità non superiore a 30.000 kcal/ora situato in un apposito locale con porta REI nel vano di accesso e rispondente alle norme di sicurezza vigenti in materia.

¹ Leggasi , in luogo di “REAZIONE AL FUOCO”, “RESISTENZA AL FUOCO”. N.d.R.

Pertanto si richiede di conoscere se detti impianti termici singoli di piano debbano essere smantellati oppure se possono continuare a funzionare come avviene da molti anni senza che abbiano dato luogo ad alcun inconveniente.